



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 5 del 14 maggio 2020

OGGETTO: Presa d'atto dell'operazione di affitto di ramo d'azienda del gruppo IVRI S.p.A. da parte della società Sicuritalia S.p.A. che modifica la propria ragione sociale in Sicuritalia IVRI S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA

Premesso che l'ASST Gaetano Pini/CTO,

- con deliberazione n.671 de 21.11.2019 ha, tra le altre, aderito alla Convenzione "ARCA_2016_48", lotto n. 1, avente ad oggetto il servizio di Vigilanza armata che individua quale aggiudicatario il RTI costituito dalle società Sicuritalia (mandataria) – Allsystem – Italtel – IVRI S.p.A. con decorrenza dal 13.08.2019 sino al 13.08.2022, per un importo complessivo di Euro 45.316,44 Iva esclusa, pari ad Euro 55.286,06 Iva al 22% inclusa;
- con Ordinativo di Fornitura n. 122897500 del 18.03.2020, a mezzo piattaforma regionale NECA, ha aderito alla Convenzione "ARCA_2016_48", lotto n. 1, avente ad oggetto il servizio di Vigilanza armata al fine di garantire il piantonamento fisso nell'ambito del presidio Pini nelle zone particolarmente sensibili dell'azienda per il periodo 18.03.2020 – 19.03.2023 per un importo complessivo di Euro 125.724,07 Iva esclusa, pari ad Euro 153.383,37 Iva inclusa;

Dato atto che in data 03.12.2019 la società Sicuritalia S.p.A. di Como (CO) (mandataria) ha inviato a mezzo pec la comunicazione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.1), dell'avvenuta operazione di affitto di ramo d'azienda del gruppo IVRI S.p.A. nel settore della vigilanza privata, a rogito Notaio Dr. Christian Nessi di Como in data 18.12.2019, con previsione di efficacia della predetta operazione a decorrere dal 01.01.2020;

Preso atto che in forza della predetta acquisizione la società Sicuritalia S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in Sicuritalia IVRI S.p.A. e che i contratti già in essere, in capo alla IVRI S.p.A. non subiranno alcuna modifica e saranno onorati dal soggetto subentrante;

Visto l'atto notarile testé citato, che all'art. 3 prevede espressamente "... omissis ... per effetto del presente contratto il conduttore subentra alla concedente nelle commesse, nonché negli altri contratti attivi e passivi inclusi nel ramo d'azienda, nonché i contratti pendenti ... omissis....", tra cui si annovera il rapporto negoziale in essere con questa Asst;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2006, che espressamente statuisce per i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali la possibilità che gli stessi possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra l'altro, "... omissis ... se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza .." purché il nuovo operatore economico "soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice";

Considerato che si rende necessario prendere atto della variazione soggettiva dei contratti in premessa citati;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 5 del 14 maggio 2020

Richiesto, pertanto, alla società conduttrice, con e-mail del 09.04.2020, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Acquisiti, agli atti del Responsabile del procedimento, in data 16.04.2020 da parte della società interpellata la documentazione richiesta e, precisamente la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio di Como al numero REA n. 289970, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 136/2010, l'informativa privacy sottoscritta digitalmente per presa visione del suo contenuto, l'atto notarile di affitto del ramo d'azienda;

Stabilito che questa Amministrazione si riserva di verificare che la variazione in argomento non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto, né comporti modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alteri le garanzie previste per l'Amministrazione nel caso di eventuale inadempimento del Fornitore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di prendere atto dell'avvenuta operazione di acquisizione del Gruppo IVRI S.p.A. da parte di Sicuritalia IVRI S.p.A. al fine di garantire nell'interesse di questa Asst la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività contrattuali della società incorporata come fossero fin dall'origine di spettanza e riferibili all'incorporante;

Dato atto che da tale provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di prendere atto dell'avvenuta operazione di acquisizione del Gruppo IVRI S.p.A. da parte di Sicuritalia IVRI S.p.A. con sede legale in Via Belvedere 2/a – 22100 COMO – P.Iva/C.F.: 07897711003, avente ad oggetto il settore della sicurezza privata con decorrenza dalla pubblicazione di tale provvedimento sull'albo pretorio di questa Asst;
- 2- di prendere atto, altresì, che a seguito della predetta operazione, la società Sicuritalia IVRI S.p.A., già mandataria del contratto in essere con questa Asst in forza degli affidamenti in premessa citati, subentra nella quota parte della società IVRI a parità di condizioni economiche ed organizzative
- 3- di dare atto che la società cessionaria, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016, ha fornito tutta la documentazione richiesta al fine di garantire a questa Amministrazione il corretto adempimento contrattuale nel rispetto delle condizioni concordate con il precedente affidatario e che questa Azienda proseguirà il rapporto contrattuale in essere con riserva dei controlli previsti dalla normativa vigente;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 5 del 14 maggio 2020

- 4- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di corrispondere il pagamento delle relative fatture alla società Sicuritalia IVRI S.p.A. di Como (CO), in qualità di società subentrante;
- 5- di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Asst;
- 6- di dare pubblicità al presente argomento sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 7- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n.23/2015);
- 8- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 9- di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti - Logistica
(Dott. Roberto Daffinà)

UOC Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Daffinà

Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa

02/58296211 – approvvigionamenti@asst-pini.it

(2020/1.6.3/5)